



COMUNE DI MONTEPULCIANO

PROVINCIA DI SIENA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 23

Riunione del 30-03-2017 sessione

OGGETTO: TA.RI. - MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE TARI

L'anno Duemiladiciassette, addì Trenta del mese di Marzo alle ore 21:00 nella sala Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, convocato nei modi e nei termini di legge.

Sono intervenuti i Consiglieri:

PRESENTI	ASSENTI
BUI LORENZO (Presidente) RASPANTI ALICE (Consigliere) BARBI ANGELA (Consigliere) BAZZONI STEFANO (Consigliere) MILLACCI ALBERTO (Consigliere) DUCHINI LORENZA (Consigliere) TALLI FRANCO (Consigliere) CORSI BENEDETTA (Consigliere) GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere) BIAGIOTTI STEFANO (Consigliere) BIANCHI MAURO (Consigliere) ABRAM MICHELE (Consigliere) MASINA GIORGIO (Consigliere) COLTELLINI VALERIO (Consigliere) CHIEZZI DANIELE (Consigliere)	ROSSI ANDREA (Sindaco) BELVISI MARTINA (Consigliere)
Tot. 15	Tot. 2

PRESENTI	ASSENTI
ANGIOLINI MICHELE (Assessore esterno) ROSSI FRANCO (Assessore esterno) PROFILI FRANCESCA (Assessore esterno) GAROSI LUCIANO (Assessore esterno) TERROSI TIZIANA (Assessore esterno)	

Presiede il signor Lorenzo Bui Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario Generale Dott. Michele Pinzuti incaricato della redazione del processo verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui appresso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che rientra in aula il Consigliere Comunale Michele ABRAM;

UDITA l'illustrazione e la discussione dell'argomento, così come integralmente riportato nella registrazione magnetica agli atti e nel testo elaborato dall'apposito programma di trascrizione del suono-audio della registrazione magnetica della seduta consiliare odierna conservato agli atti ed in cui sinteticamente:

- ha illustrato la pratica l'Assessore Michele ANGIOLINI ed ha proposto il seguente emendamento da apportare alla modifica dell'art.8 proposto in delibera:

“Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.

Presentano tali caratteristiche:

- a) *le unità immobiliari, sia a destinazione abitativa che non, eccetto le unità immobiliari di cui alle categorie catastali C1, C2 e C6, prive di mobili, suppellettili e sprovviste di utenze attive ai servizi di rete (acqua , energia elettrica e gas) considerando tali anche le fatture con consumi a zero dei servizi erogati; ai fini della tassazione può trovare applicazione l'art. 16 comma 3 e 4.*

Modificare e sostituire con :

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.

Presentano tali caratteristiche:

- b) *le unità immobiliari, sia a destinazione abitativa che non, eccetto le unità immobiliari di cui alle categorie catastali C1, C2 e C6, sprovviste di utenze attive ai servizi di rete (acqua , energia elettrica e gas) considerando tali anche le fatture con consumi a zero dei servizi erogati; ai fini della tassazione può trovare applicazione l'art. 16 comma 3 e 4.”*

- il Presidente del Consiglio Comunale ha posto in votazione l'emendamento proposto dall'Assessore Michele ANGIOLINI;
- il Consiglio Comunale ha approvato con voti unanimi, su n° 15 consiglieri presenti e n° 15 consiglieri votanti, resi per alzata di mano, l'emendamento proposto dall'Assessore Michele ANGIOLINI all'art. 8;

VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio TRIBUTI;

VISTO la Delibera del Consiglio n. 95 del 30/09/2014 esecutiva, con la quale si approvava il Regolamento per l'applicazione del tributo dei rifiuti urbani (TA.RI.);

VISTA la comunicazione pervenuta in data 17/03/2017 dall'Ufficio Entrate della Montepulciano Servizi srl, società che cura per questa Amministrazione Comunale la gestione relativa al servizio TA. RI. (spedizione fatturazioni, gestione banca dati, accertamenti, ecc.), sulla proposta di modifica di alcuni articoli del Regolamento sopra citato al solo fine di renderne più oggettiva la lettura ed evitare eventuali controversie;

PRESO ATTO delle modifiche sotto elencate:

Articolo regolamento	Modifica articolo
<p>Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti</p> <p>1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Presentano tali caratteristiche:</p> <p>a) le unità immobiliari, sia a destinazione abitativa che non, eccetto le unità immobiliari di cui alle categorie catastali C1, C2 e C6, prive di mobili e suppellettili e/o sprovviste di utenze attive ai servizi di rete (acqua , energia elettrica e gas) considerando tali anche le fatture con consumi a zero dei servizi erogati;</p> <p>Art.18 Classificazione delle utenze non domestiche</p> <p>5.I locali precedentemente utilizzati <i>da utenze domestiche</i> per l'esercizio delle attività produttive ,di cui è stata data espressa comunicazione di cessata attività vengono classificati nelle more di un eventuale successivo subentro ,nella sola parte fissa della categoria 03</p> <p>6. omissis..... o per effetto di quanto previsto al successivo <i>comma 6</i></p>	<p>Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti</p> <p>1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Presentano tali caratteristiche:</p> <p>a) le unità immobiliari, sia a destinazione abitativa che non, eccetto le unità immobiliari di cui alle categorie catastali C1, C2 e C6, <i>sprovviste di utenze attive ai servizi di rete</i> (acqua , energia elettrica e gas) considerando tali anche le fatture con consumi a zero dei servizi erogati; ai fini della tassazione può trovare applicazione l'art. 16 comma 3 e 4.</p> <p>Art. 18 Classificazione delle utenze non domestiche</p> <p>5.I locali precedentemente utilizzati da utenze non domestiche per l'esercizio delle attività produttive di cui è stata data espressa comunicazione di cessata attività vengono classificati nelle more di un eventuale successivo subentro nella sola parte fissa della categoria 03</p> <p>6. omissis..... o per effetto di quanto previsto al successivo comma 7</p>
<p>Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione</p> <p>1. La dichiarazione deve essere presentata entro <i>60gg. e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo</i>, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.</p>	<p>Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione</p> <p>1. La dichiarazione deve essere presentata entro 60 gg. dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.</p>

VISTO l'art. 53, comma 16 della Legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, il quale prevede che :”il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all' IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998 n- 360, recante l'istituzione di una addizionale comunale

all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito che entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

Preso atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli enti locali è stato differito prima al 28 febbraio 2017 con il comma 454 dell'art. 1 della L. 11.12.2016, n. 232, poi al 31 marzo 2017 con il comma 11 dell'art. 5 del D.L. 30.12.2016, n. 244;

Ritenuto di approvare le modifiche proposte al Regolamento TA.RI. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 30/09/2014

VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18.8.00 n. 267 “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.*”.

Con voti a favore n° 13 (Gruppo centrosinistra per Montepulciano, Gruppo Insieme per cambiare e Gruppo Daniele Chiezzi per Montepulciano), astenuti n° 2 (Michele ABRAM e Mauro BIANCHI del Gruppo Movimento 5 Stelle), su n° 15 consiglieri presenti e n° 15 consiglieri votanti, resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare, con l'emendamento votato nella seduta odierna, le seguenti modifiche al Regolamento per l'applicazione del tributo dei rifiuti urbani (TA.RI.) approvato con Delibera di Consiglio n. 95 del 30/09/2014, al solo fine di renderne più oggettiva la lettura ed evitare eventuali controversie, così come proposto dall'Ufficio Entrate della Montepulciano Servizi srl,:

Articolo regolamento	Modifica articolo
<p>Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti</p> <p>1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Presentano tali caratteristiche:</p> <p>a) le unità immobiliari, sia a destinazione abitativa che non, eccetto le unità immobiliari di cui alle categorie catastali C1, C2 e C6, prive di mobili e suppellettili e/o sprovviste di utenze attive ai servizi di rete (acqua , energia elettrica e gas) considerando tali anche le fatture con consumi a zero dei servizi erogati;</p>	<p>Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti</p> <p>1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Presentano tali caratteristiche:</p> <p>a) le unità immobiliari, sia a destinazione abitativa che non, eccetto le unità immobiliari di cui alle categorie catastali C1, C2 e C6, <i>sprovviste di utenze attive ai servizi di rete (acqua , energia elettrica e gas)</i> considerando tali anche le fatture con consumi a zero dei servizi erogati; ai fini della tassazione può trovare applicazione l'art. 16 comma 3 e 4.</p>

<p>Art.18 Classificazione delle utenze non domestiche 5.I locali precedentemente utilizzati <i>da utenze domestiche</i> per l'esercizio delle attività produttive ,di cui è stata data espressa comunicazione di cessata attività vengono classificati nelle more di un eventuale successivo subentro ,nella sola parte fissa della categoria 03</p> <p>6. omissis..... o per effetto di quanto previsto al successivo <i>comma 6</i></p>	<p>Art. 18 Classificazione delle utenze non domestiche 5.I locali precedentemente utilizzati da utenze non domestiche per l'esercizio delle attività produttive di cui è stata data espressa comunicazione di cessata attività vengono classificati nelle more di un eventuale successivo subentro nella sola parte fissa della categoria 03</p> <p>6. omissis..... o per effetto di quanto previsto al successivo comma 7</p>
<p>Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione 1. La dichiarazione deve essere presentata entro <i>60gg. e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo</i>, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.</p>	<p>Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione 1. La dichiarazione deve essere presentata entro 60 gg. dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.</p>

2. Di trasmettere il nuovo testo del Regolamento per l'applicazione del tributo dei rifiuti urbani (TA.RI.) in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze "Portale del federalismo fiscale", ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, allegato alla presente Delibera come allegato A.

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

(Lorenzo Bui)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Michele Pinzuti)



COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SERVIZIO TRIBUTI

Proposta di delibera n. 24 del 15-03-2017

OGGETTO: TA.RI. - MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE TARI

Parere ai sensi dell'art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica)

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile
(dr.ssa Simonetta Gambini)



COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In merito alla pratica DELC - 24 - 2017 si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Dott.ssa Simonetta Gambini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è affissa all'albo pretorio dal 03-04-2017 e per 15 giorni consecutivi, *ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.*

Pubblicata N 2017000920

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzuti

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:

- Comunicazione ai Consiglieri com.li il 03-04-2017 _____

ESECUTIVITA'

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-04-2017
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (*art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00*).
- dopo il **decimo** giorno dalla loro pubblicazione
(*art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00*).

Li

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Michele Pinzuti)

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.